




BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria
per l'Italia

FAQ

COMUNICAZIONI OGGETTIVE (OGG)



Indice

SCADENZE, COMUNICAZIONE NEGATIVA ED ESONERI	4
1. Qual è la scadenza prevista per l’invio delle comunicazioni oggettive relative ad un determinato mese di riferimento?	4
2. In tema di prima applicazione delle disposizioni, entro quando devono essere inviate le comunicazioni oggettive relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019?	4
3. La comunicazione mensile deve essere inviata anche dai soggetti che non hanno alcuna operazione da comunicare?	4
4. In quali casi è possibile richiedere l’esonero dall’invio della comunicazione negativa mensile?	4
CALCOLO DEGLI IMPORTI E SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	5
5. In caso di operazioni con importi decimali come deve essere effettuato l’arrotondamento?	5
6. In caso di operazioni aventi solo una parte in contanti, come deve essere calcolato l’importo ai fini delle comunicazioni oggettive?	5
7. In caso di operazioni tra conti correnti dello stesso intestatario, come deve essere calcolato l’importo ai fini delle comunicazioni oggettive?	5
8. Se una stessa operazione concorre al superamento della soglia per due soggetti distinti occorre segnalarla due volte?	5
9. Se un soggetto fisico effettua, nell’arco dello stesso mese solare, diverse operazioni con riferimento a ruoli diversi, come deve essere calcolato l’importo ai fini delle comunicazioni oggettive?	6
10. Esistono particolari tipi di operazioni in contante che non devono essere inserite nelle comunicazioni oggettive?	6
11. Mandati e reversali eseguiti per contante tra Pubbliche Amministrazioni e Clienti devono essere inseriti nelle comunicazioni oggettive?	6
INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI	6
12. L’Identificativo dell’operazione deve essere univoco all’interno della medesima comunicazione oppure univoco tra tutte le comunicazioni dell’intermediario?	6
13. Quali sono i criteri per l’attribuzione del segno delle operazioni?	7
14. È possibile inserire un’operazione senza alcun soggetto?	7
15. Come deve essere valorizzato il campo “Cod. filiale/punto operativo” in caso di prelievo bancomat effettuato presso altro istituto?	7
INFORMAZIONI SUI RAPPORTI	7
16. In caso di operazioni a valere su Conto Corrente come devono essere valorizzati i dati del rapporto?	7
17. Come devono essere indicate le operazioni che non prevedono rapporti?	7
INFORMAZIONI SUI SOGGETTI	8
18. Quale natura giuridica deve essere assegnata alle ditte individuali e ai professionisti (ad es. avvocati, commercialisti, notai)?	8
19. La natura giuridica del soggetto è sempre obbligatoria? Come occorre procedere nei casi in cui non sia possibile risalire alla natura giuridica di un soggetto?	8
20. Quali sono i campi obbligatori da valorizzare per un soggetto di tipo Controparte?	8

21. Qual è la definizione di “Legale Rappresentante” da considerare ai fini delle comunicazioni oggettive?	8
22. Qual è la definizione di “Titolare Effettivo” da considerare ai fini delle comunicazioni oggettive?	9
23. Come inserire un soggetto che è contemporaneamente Esecutore, Legale Rappresentante e Titolare effettivo per una medesima operazione?	9
24. In quali casi occorre valorizzare il campo PEP?	9
25. Come si deve valorizzare il codice CAB per i comuni non più esistenti o per cui il codice CAB è cambiato nel corso del tempo?	9
26. È possibile indicare il codice ATECO solo su 3 cifre?	10
MODALITÀ DI INVIO E GESTIONE DI SCARTI, RILIEVI E CONFERME	10
27. Quale formato devono avere le comunicazioni oggettive?	10
28. Come deve essere valorizzato il campo IDSURVEY nel file XML relativo alle comunicazioni oggettive?	10
29. Dopo aver realizzato il file XML secondo le specifiche tecniche, come deve essere trasmesso alla UIF?	10
30. A fronte della consegna di una comunicazione, è possibile capire quali operazioni sono state scartate?	11
31. Come è possibile trasmettere nuovamente le operazioni che sono state scartate?	11
32. A fronte della conferma di alcuni rilievi, come è possibile capire se l'operazione è stata correttamente acquisita?	11
33. Se nell'ambito della stessa comunicazione sono presenti più operazioni relative al medesimo soggetto è possibile effettuare la conferma solo su uno dei rilievi interessati e non su tutti?	11
34. I segnalanti già abilitati per l'invio dei flussi SARA risultano automaticamente abilitati per l'invio delle Comunicazioni Oggettive?	11
35. I segnalanti già abilitati per l'invio dei flussi SARA devono nominare un nuovo referente per l'invio delle comunicazioni oggettive?	12

SCADENZE, COMUNICAZIONE NEGATIVA ED ESONERI

1. Qual è la scadenza prevista per l'invio delle comunicazioni oggettive relative ad un determinato mese di riferimento?

L'invio delle comunicazioni oggettive può essere effettuato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento e deve pervenire entro il 15 del secondo mese successivo (ad es. la comunicazione del mese di gennaio può essere effettuata a partire dal 1° febbraio e dovrà pervenire entro il 15 marzo). Nel caso in cui il giorno 15 sia un festivo, la scadenza per l'invio è posticipata al primo giorno successivo non festivo.

2. In tema di prima applicazione delle disposizioni, entro quando devono essere inviate le comunicazioni oggettive relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019?

La prima trasmissione delle comunicazioni oggettive potrà essere effettuata a partire dal 1° settembre 2019 e dovrà essere completata entro e non oltre il 15 dello stesso mese. In tale finestra temporale occorrerà inviare **quattro comunicazioni distinte**, relative rispettivamente ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il Comunicato della UIF del 17 giugno 2019: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_registr_oggettive.pdf.

3. La comunicazione mensile deve essere inviata anche dai soggetti che non hanno alcuna operazione da comunicare?

Sì, i soggetti obbligati all'invio delle comunicazioni oggettive ai sensi dell'art. 2 delle [Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive](#) devono inviare ogni mese una comunicazione alla UIF, anche se negativa, fatta salva la possibilità di richiedere un esonero nei casi indicati alla FAQ n. 4.

4. In quali casi è possibile richiedere l'esonero dall'invio della comunicazione negativa mensile?

L'esonero dalla trasmissione della comunicazione negativa mensile può essere richiesto dai soggetti obbligati che non effettuano operazioni in contanti o che effettuano esclusivamente operazioni in contanti al di sotto della soglia dei 1.000 Euro.

A tal fine occorre inviare via PEC alla casella uif@pec.bancaditalia.it un'attestazione in forma libera indicando il **codice del segnalante** (per le banche e Poste Italiane il codice segnalante coincide con il codice ABI su 6 cifre, comprensivo di eventuale zero iniziale e carattere di controllo finale, mentre per gli altri soggetti obbligati corrisponde al codice fiscale della società) e il **motivo per cui si richiede l'esonero** (per assenza di operatività in contanti ovvero per presenza di sole operazioni in contanti sotto soglia).

Se l'operatività del soggetto obbligato dovesse cambiare rispetto a quanto comunicato nell'attestazione (cioè se inizia ad operare in contanti oppure inizia ad effettuare operazioni in contanti sopra soglia), allora si rende necessario inviare una nuova attestazione via PEC alla casella uif@pec.bancaditalia.it, per notificare l'avvenuta variazione.

CALCOLO DEGLI IMPORTI E SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

5. In caso di operazioni con importi decimali come deve essere effettuato l'arrotondamento?

Gli importi devono essere troncati all'unità di Euro **prima** di effettuare il calcolo dell'importo complessivo.

Ad esempio, in caso di Cliente che esegua, nel mese solare, due operazioni di versamento contante rispettivamente di Euro 7.000,50 e 2.999,70 la comunicazione oggettiva non deve essere inviata in quanto nel computo dell'importo complessivo devono essere sommati i due importi troncati (7.000 e 2.999) che danno un totale sotto soglia.

6. In caso di operazioni aventi solo una parte in contanti, come deve essere calcolato l'importo ai fini delle comunicazioni oggettive?

Gli importi da sommare ai fini del calcolo del superamento delle soglie sono solo quelli in contanti.

Ad esempio, un'operazione di prelevamento da conto corrente per 1.500 Euro totali con contestuale versamento di 1.000 Euro su libretto di deposito a risparmio e 500 Euro di prelevamento in contanti ("contante reale") non deve essere considerata ai fini del calcolo del superamento della soglia in quanto la parte in contanti è inferiore ai 1.000 Euro.

7. In caso di operazioni tra conti correnti dello stesso intestatario, come deve essere calcolato l'importo ai fini delle comunicazioni oggettive?

Nel caso in cui si verificano movimentazioni in contanti su diversi conti correnti dello stesso intestatario, gli importi dovranno essere sommati a prescindere dal segno monetario (non è ammessa la compensazione tra operazioni di segno opposto).

Ad esempio, se un cliente è intestatario di due rapporti (A e B) presso il medesimo istituto bancario ed effettua, nello stesso mese solare, un prelevamento di contanti di 6.000 Euro dal conto A e un versamento di contanti di 6.000 Euro sul conto B, dovranno essere segnalate entrambe le operazioni in quanto l'importo complessivo in contanti supera la soglia di 10.000 Euro.

8. Se una stessa operazione concorre al superamento della soglia per due soggetti distinti occorre segnalarla due volte?

No, ogni operazione deve sempre essere inserita nelle comunicazioni oggettive **una volta sola**, anche se contribuisce al superamento della soglia per soggetti diversi.

Ad esempio, in presenza di operazioni con i seguenti importi:

- 3.000 Euro sul conto intestato al Cliente Tizio;
- 5.000 Euro sul conto intestato alla Società Alfa ed Esecutore Caio;
- 7.000 Euro sul conto intestato alla Società Alfa ed Esecutore Tizio;

l'ultima operazione di 7.000 Euro deve essere segnalata una volta sola, anche se contribuisce al superamento della soglia sia per la Società Alfa sia per il cliente Tizio.

9. Se un soggetto fisico effettua, nell'arco dello stesso mese solare, diverse operazioni con riferimento a ruoli diversi, come deve essere calcolato l'importo ai fini delle comunicazioni oggettive?

In tal caso occorre sommare gli importi di tutte le operazioni relative al soggetto fisico in esame, anche se tale soggetto è coinvolto con ruoli diversi.

Ad esempio, se un soggetto effettua le seguenti operazioni:

- 7.000 Euro come Cliente;
- 3.000 Euro come Esecutore per conto della Società Alfa;

entrambe le operazioni dovranno essere comunicate in quanto la somma complessiva supera la soglia di 10.000 Euro.

10. Esistono particolari tipi di operazioni in contante che non devono essere inserite nelle comunicazioni oggettive?

Sì, i seguenti tipi di operazione in contanti **non** devono essere inserite nelle comunicazioni oggettive:

- Prelievi di contanti da ATM effettuati con carte emesse da banche estere;
- Movimentazioni tecniche di contante tra le banche e la Banca d'Italia;
- Movimentazioni tecniche di contante tra le banche del gruppo e la Capogruppo;
- Movimentazioni tecniche di contante tra banche e Gestori del contante esternalizzati (ad es. per eccedenza di contante).

11. Mandati e reversali eseguiti per contante tra Pubbliche Amministrazioni e Clienti devono essere inseriti nelle comunicazioni oggettive?

Sì, mandati e reversali eseguiti per contante tra Pubbliche Amministrazioni e Clienti devono essere inseriti nelle comunicazioni oggettive.

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI

12. L'Identificativo dell'operazione deve essere univoco all'interno della medesima comunicazione oppure univoco tra tutte le comunicazioni dell'intermediario?

L'identificativo dell'operazione deve essere univoco all'interno della medesima comunicazione.

13. Quali sono i criteri per l'attribuzione del segno delle operazioni?

L'attribuzione del segno deve essere coerente con quanto specificato nelle "Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo" della Banca d'Italia. In particolare, al momento è possibile far riferimento all'Allegato 3 - Tabella delle causali analitiche, attualmente in consultazione, pubblicato sul sito della Banca d'Italia all'indirizzo:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-conservazione-dati/index.html>.

14. È possibile inserire un'operazione senza alcun soggetto?

Le operazioni devono sempre prevedere la presenza di **almeno** un soggetto (in qualità di Esecutore dell'operazione oppure come Titolare del rapporto movimentato dall'operazione).

15. Come deve essere valorizzato il campo "Cod. filiale/punto operativo" in caso di prelievo bancomat effettuato presso altro istituto?

Se l'operazione è eseguita presso una filiale/punto operativo del segnalante, occorre valorizzare obbligatoriamente il campo "Cod. filiale/punto operativo"; tale campo può essere omissivo se l'operazione è eseguita presso altri istituti.

INFORMAZIONI SUI RAPPORTI

16. In caso di operazioni a valere su Conto Corrente come devono essere valorizzati i dati del rapporto?

Per i rapporti di tipo Conto Corrente (*Tipo Rapporto = 028*) occorre indicare obbligatoriamente il **codice IBAN** che deve essere inserito nel campo Identificativo Rapporto.

Se il Conto Corrente è incardinato presso il segnalante, occorre valorizzare obbligatoriamente anche il campo "ABICAB filiale del rapporto"; tale campo può essere omissivo se il conto è incardinato presso altri istituti.

Nel caso in cui non sia disponibile il codice IBAN del rapporto (ad es. bonifico in contanti verso un conto non SEPA o trasferimenti SWIFT) occorre inserire tutti i dati disponibili che possano consentire, in qualche modo, di identificare il rapporto di destinazione.

17. Come devono essere indicate le operazioni che non prevedono rapporti?

Le operazioni che non prevedono la presenza di un rapporto (per esempio "DG - Cambio taglio banconote") devono essere comunicate senza valorizzare gli attributi relativi al rapporto (tipo rapporto, numero rapporto, filiale del rapporto).

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI

18. Quale natura giuridica deve essere assegnata alle ditte individuali e ai professionisti (ad es. avvocati, commercialisti, notai)?

Sia le ditte individuali che i professionisti devono essere considerati “Persone Fisiche” (PF).

19. La natura giuridica del soggetto è sempre obbligatoria? Come occorre procedere nei casi in cui non sia possibile risalire alla natura giuridica di un soggetto?

La natura giuridica del soggetto è sempre obbligatoria.

Esclusivamente nei casi in cui non sia possibile risalire a tale informazione (ad es. in caso di controparte di un bonifico in contanti) si dovrà valorizzare la natura giuridica con “NPF” e riportare nel campo DENOMINAZIONE quanto specificato come beneficiario del bonifico.

Resta fermo l’obbligo di valorizzare i dati del soggetto nel modo più esaustivo possibile in funzione delle informazioni in possesso del segnalante.

20. Quali sono i campi obbligatori da valorizzare per un soggetto di tipo Controparte?

Per tutti i soggetti, anche per quelli di tipo “Controparte”, sono sempre obbligatori i seguenti campi:

- Identificativo operazione;
- Progressivo soggetto;
- Codice tipo soggetto (nel caso di interesse “06 - Controparte”);
- Natura Giuridica (PF/NPF). Nei casi in cui non sia possibile risalire a tale informazione (ad es. in caso di controparte di un bonifico in contanti) si dovrà valorizzare la natura giuridica con “NPF” e riportare nel campo DENOMINAZIONE quanto specificato come beneficiario del bonifico (cfr. FAQ n. 19);
- Codice Fiscale (ove tale dato non sia noto al segnalante si dovrà inserire il valore convenzionale “XXXXXXXXXXXXXXXXXX”).

21. Qual è la definizione di “Legale Rappresentante” da considerare ai fini delle comunicazioni oggettive?

In coerenza con le disposizioni secondarie emanate dalle Autorità di vigilanza di settore in tema di adeguata verifica e, in particolare, di identificazione del cliente, nel caso in cui quest’ultimo sia soggetto diverso da persona fisica, nel tracciato della comunicazione oggettiva deve essere indicata come legale rappresentante la persona fisica dotata del potere di rappresentare il cliente stesso. D’altra parte, ai sensi dell’art. 1387 c.c., il potere di rappresentanza è conferito dalla legge o dall’interessato.

22. Qual è la definizione di “Titolare Effettivo” da considerare ai fini delle comunicazioni oggettive?

Ai fini delle comunicazioni oggettive occorre considerare la definizione di “Titolare Effettivo” richiamata dall’art. 1, co. 1 lett. j) delle [Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive](#) di seguito riportata:

Titolare Effettivo: *la persona fisica o le persone fisiche determinate ai sensi degli articoli 1, comma 2, lett. pp), e 20 del decreto antiriciclaggio, nonché delle relative disposizioni di attuazione.*

Per ulteriori chiarimenti sulla definizione di Titolare Effettivo occorre far riferimento al Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanato dalla Banca d’Italia, pubblicato sul sito della Banca d’Italia all’indirizzo: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/20190730-dispo/index.html>.

23. Come inserire un soggetto che è contemporaneamente Esecutore, Legale Rappresentante e Titolare effettivo per una medesima operazione?

In ogni comunicazione oggettiva ogni soggetto deve essere presente **una sola volta nell’ambito della medesima operazione**.

Nel caso in cui uno stesso soggetto ricopra diversi ruoli con riferimento ad una medesima operazione dovrà essere **privilegiata la posizione di Titolare Effettivo**.

Ad esempio:

- Nel caso in cui uno stesso soggetto ricopra i ruoli di Legale Rappresentante e Titolare Effettivo dovrà essere segnalato con *Tipo Soggetto = 04 – Titolare effettivo*.
- Nel caso in cui uno stesso soggetto ricopra i ruoli di Esecutore, Legale Rappresentante e Titolare Effettivo dovrà essere segnalato con *Tipo Soggetto = 08 - Titolare effettivo ed esecutore*.

24. In quali casi occorre valorizzare il campo PEP?

Il campo PEP è presente per tutti i tipi di soggetto ed è sempre facoltativo. Tale campo deve essere valorizzato in tutte le casistiche in cui tale informazione sia nota al segnalante.

25. Come si deve valorizzare il codice CAB per i comuni non più esistenti o per cui il codice CAB è cambiato nel corso del tempo?

Nel campo “comune di nascita” occorre indicare il codice CAB **valido alla data di nascita** indicata, coerentemente con quanto riportato nel codice fiscale del soggetto.

Il codice CAB deve rispettare i seguenti vincoli:

- **esistenza (anche storica):** qualora il codice CAB non sia mai esistito viene emesso uno scarto che riguarda l’intero “blocco” (operazione e soggetti associati);

- coerenza con il codice fiscale: il codice CAB viene confrontato con il codice catastale contenuto nel codice fiscale del soggetto; qualora i due codici non fossero coerenti verrà emesso un rilievo (confermabile) relativo alla validità del codice fiscale stesso.

26. È possibile indicare il codice ATECO solo su 3 cifre?

Il sistema accetta solo codici ATECO espressi con **4 cifre**.

MODALITÀ DI INVIO E GESTIONE DI SCARTI, RILIEVI E CONFERME

27. Quale formato devono avere le comunicazioni oggettive?

Le comunicazioni oggettive devono essere inserite in un file in formato XML. Il tracciato record del file è riportato al seguente collegamento:

http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/comunicazioni-oggettive/Oggettive_Contenuti.pdf

mentre le specifiche tecniche per la realizzazione del file XML sono pubblicate al seguente collegamento:

http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/comunicazioni-oggettive/Oggettive_IstruzioniTecniche.pdf.

28. Come deve essere valorizzato il campo IDSurvey nel file XML relativo alle comunicazioni oggettive?

Per le comunicazioni oggettive il campo IDSurvey deve essere valorizzato con “OGG”.

29. Dopo aver realizzato il file XML secondo le specifiche tecniche, come deve essere trasmesso alla UIF?

Il file XML con i dati mensili può essere inviato alla UIF in due modalità di trasmissione alternative:

- **Upload:** il segnalante accede al portale Infostat-Uif (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>) e trasmette il file utilizzando la funzione “Consegna” disponibile nella sezione Upload. Prima di procedere alla consegna il segnalante può verificare la correttezza formale del file utilizzando la funzione “Diagnostico” presente sul portale.
- **A2A (Application-to-Application):** il segnalante può inviare il file XML in modalità automatica senza dover accedere al portale Infostat-Uif. A tal proposito la piattaforma espone un Web Service che deve essere richiamato dal segnalante mediante procedure applicative proprie, sviluppate secondo le Specifiche Tecniche A2a (<https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/ManualeA2AeArtefatti.zip>). Per la gestione di eventuali rilievi restituiti a seguito dell’invio è possibile consultare le Specifiche sulla struttura dei Rilievi

https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/Manuale_A2A_Specifiche_Struttura_Rilievi.pdf).

30. A fronte della consegna di una comunicazione, è possibile capire quali operazioni sono state scartate?

Le operazioni scartate sono riportate nel documento PDF associato al rilievo presente nell'area messaggi del portale Infostat-Uif.

31. Come è possibile trasmettere nuovamente le operazioni che sono state scartate?

In caso di scarto di alcune operazioni, dopo aver corretto gli errori rilevati, è possibile procedere in due modi:

- inviare nuovamente l'intera comunicazione (opzione INVIO). In questo caso tutte le operazioni precedentemente trasmesse saranno sostituite annullando, pertanto, la comunicazione precedente;
- inviare solo le operazioni che sono state scartate (opzione RETTIFICA). In questo caso occorre inviare solo le operazioni scartate.

Tali modalità possono anche essere utilizzate di iniziativa del segnalante per integrare e/o correggere i dati precedentemente inviati.

Resta fermo l'obbligo di far pervenire alla UIF i dati completi relativi a un determinato mese di riferimento entro le scadenze previste (cfr. FAQ n. 1).

32. A fronte della conferma di alcuni rilievi, come è possibile capire se l'operazione è stata correttamente acquisita?

Dopo aver inviato una conferma il sistema restituisce due messaggi: notifica di protocollo ed esito dei controlli. Se il secondo messaggio è del tipo **“esito positivo controlli”** l'operazione su cui era stato evidenziato il rilievo può ritenersi correttamente acquisita.

33. Se nell'ambito della stessa comunicazione sono presenti più operazioni relative al medesimo soggetto è possibile effettuare la conferma solo su uno dei rilievi interessati e non su tutti?

La conferma ha effetto solo sullo specifico rilievo e quindi “sana” solamente quest'ultimo.

Tuttavia le conferme inviate vengono memorizzate dal sistema: eventuali comunicazioni future relative a codici fiscali già confermati non daranno luogo a nuovi rilievi.

34. I segnalanti già abilitati per l'invio dei flussi SARA risultano automaticamente abilitati per l'invio delle Comunicazioni Oggettive?

Sì, a partire dal 1° settembre 2019 gli utenti abilitati all'invio dei flussi SARA saranno automaticamente abilitati anche all'invio delle comunicazioni oggettive.

35. I segnalanti già abilitati per l'invio dei flussi SARA devono nominare un nuovo referente per l'invio delle comunicazioni oggettive?

Il soggetto responsabile per l'invio delle comunicazioni oggettive è il responsabile antiriciclaggio del segnalante. I segnalanti abilitati all'invio dei flussi SARA hanno già comunicato il nominativo del responsabile antiriciclaggio (che corrisponde al referente SARA), pertanto non devono comunicare nuovamente tale nominativo.

A partire dal 1° settembre 2019 il referente SARA del segnalante sarà automaticamente abilitato all'invio anche delle comunicazioni oggettive e potrà concedere la delega operativa ad altri soggetti, secondo le consuete modalità di richiesta/concessione della delega previste dal portale Infostat-Uif.